



COMUNE DI VIGGIANO

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA n. 13 /-2018 del 22/08/2018

Prot. n. 14338 /18 del 22/08/2018

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito dei recenti avvenimenti di cronaca, il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza con Circolare nr. 555/O.P./0001991/2017/1 Dipartimento Pubblica Sicurezza Ministero Interni datata 07 giugno 2017 ha diramato nuove e più rigorose disposizioni in materia di gestione delle pubbliche manifestazioni tra cui la facoltà di disporre il divieto di vendita di alcolici nonché la somministrazione di alcolici e bevande in bottiglie di vetro;

CONSIDERATO che il consumo di bevande alcoliche e/o surnalcoliche determina oggettivamente una situazione di potenziale pericolo e criticità per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

VISTA la nota della Legione Carabinieri Basilicata Stazione di Viggiano n. 57/3-8 di prot. del 20/08/2018 in pari data acquisita al protocollo comunale al nr. 6931/2018, avente ad oggetto : Sicurezza pubblica - "Festa Regionale della Madonna di Viggiano", con la quale, in relazione ai festeggiamenti in programma per la "Festa Regionale della Madonna di Viggiano", si rappresenta la necessità di attuare, per tutto il periodo di svolgimento della stessa (dal 31 agosto al 4 settembre p.v.), in tema di safety specifici provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine. Questo, in relazione a quanto disposto dalla circolare nr. 555/O.P./0001991/2017/1 Dipartimento Pubblica Sicurezza Ministero Interni datata 07 giugno 2017;

DATO ATTO che :

- dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, della Provincia di Potenza, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI :

- Il Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773 ;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 ;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110 (10) del 28/07/2017 ;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125 ;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e s.m.i. come modificato dal D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48 ;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali ;
- la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. 114/98 ;
- l'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. ;
- l'art. 5 comma 2 della legge n. 287/91 ;
- gli artt. 650 e 689 del Codice Penale ;
- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ;

ORDINA

Per la causale espressa in premessa, e dunque per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica, su tutto il territorio comunale, nei giorni 31 agosto 2018 , 1,2,3 e 4 settembre 2018 :

- dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo:
- il divieto di somministrazione e/o vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all'esterno dei locali unicamente in bicchieri di plastica da smaltire negli appositi contenitori di raccolta;
- il divieto di cui sopra si applica indistintamente a tutte le categorie di esercenti di pubblici esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande nonché ai titolari di attività autorizzate per l'esercizio del commercio di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante;
- dalle ore 02:00 alle 07:00 del giorno successivo:
- il divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualunque contenitore;
- il divieto di cui sopra si applica indistintamente a tutte le categorie di esercenti di pubblici esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande nonché ai titolari di attività autorizzate per l'esercizio del commercio di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante;
- Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S., salva l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o violazione amministrativa ;
- fatte salve le responsabilità penali previste dall'art. 650 del codice penale in caso di nottemperanza all'ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino alla conclusione della manifestazione ;
- chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, sarà inoltre soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da €uro 25,00 a €uro 500,00 , ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;

DISPONE

Tutti gli esercenti destinatari della presente Ordinanza sono obbligati ad esporre in maniera ben visibile un avviso all'utenza dei divieti sopra meglio esplicitati.

Alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza della presente ordinanza provvedono gli organi di Polizia Statale e la Polizia locale, i quali procederanno in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste.

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia trasmessa:

- agli esercenti destinatari del provvedimento ;
- al Prefetto di Potenza ;
- alla Questura di Potenza ;
- agli uffici di Polizia e Comandi d'Arma presenti sul territorio comunale ;

AVVERTE

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata

ovvero in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

VIGGIANO , li 22 agosto 2018

IL SINDACO
Avv. Amedeo CICALA

